



COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE

(Provincia di Caserta)

UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ordinanza n. 09 del 24.02.2016

Oggetto: chiusura di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande di tipo "B" ubicato alla via Vaticale n. 278 e denominato "Bar Studio" -

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la nota del 05.02.2016 con la quale personale del Posto Fisso Operativo della Polizia di stato di Casapesenna - Questura di Caserta - comunicava a questo Ente di aver elevato in data 05.02.2016 verbale di contestazione a carico di: **Cangiano Massimo** nato a Casal di Principe il 07.10.1977 ed ivi residente alla via san Nicola n. 15, titolare di esercizio pubblico per la ristorazione di tipologia "A" (legge 287/91) n. 63 del 10.06.1998, ubicato in via Vaticale n. 278, e denominato Bar Studio - per la violazione amministrativa dell'art. 3 comma 1 e art. 5 comma 1 lettera a e b e art. 10 1 e 3 della legge n. 287/91 (somministrazione ai clienti di bevande disgiuntamente dall'attività di ristorazione);

Tenuto conto che nell'accertamento effettuato il Nucleo Operativo di P. S. ha redatto regolare verbale per le infrazioni riscontrate, debitamente notificato alla parte nei termini di legge previsti, con contestuale firma apposta dallo stesso trasgressore Cangiano Massimo;

Considerato che ai sensi dell'art. 13 della legge 24/11/1981 n. 689, l'attività svolta in difetto di licenza è punita con la chiusura immediata e che gli artt. 115 e 120 del R. D. n. 773/1931 (T.U.L.L.P.S.) e art. 163 comma 2 lett. d del D. Lgs. 112/98, prevede la sanzione pecuniaria conseguente, già obblata con versamento di € 1.032,00 effettuato in data 12.02.2016 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Casal di Principe;

Visto l'art. 16 e 18 della legge 24.11.1981 n. 689;

Vista la Legge 01.06.1971 n. 425;

Vista la normativa vigente:

ORDINA

al Sig. Cangiano Massimo, sopra generalizzato, la chiusura immediata dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia "B" svolta nell'esercizio ubicato in via Vaticale n. 278 denominato "Bar Studio", per l'infrazione di cui al processo verbale di accertamento delle violazioni sopra specificate.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente nel termine di GG. 60 dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla notifica, ai sensi di legge.

La presente ordinanza viene trasmessa al Comando Polizia Municipale, alla locale Stazione Carabinieri ed al P. F. O. della Polizia di Stato di Casapesenna.



Il Responsabile del Servizio
Luogotenente Giuseppe Petrillo

Petrillo Giuseppe